

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 67 DEL 27 NOV. 2022

OGGETTO: Controversia Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - Consorzio di Bonifica 3 Agrigento - Eni gas e luce Spa e SACE Fct Spa - R.G. n° 14797/2018 - Tribunale di Milano, sez. XI civile - Atto di Precetto notificato da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit già Eni gas e luce S.p.A. - Conferimento incarico legale all'Avv. Girolamo Rubino -

L'anno duemilaventidue, il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Vice Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine, redatta dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzi Nastasi che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè e dal Vice Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarini;


VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. 13510 del 18/11/2022 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Ingh. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n° 13510 del 18/11 /2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO Controversia Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - Consorzio di Bonifica 3 Agrigento - Eni gas e luce Spa e SACE Fct Spa - R.G. n° 14797/2018 - Tribunale di Milano, sez. XI civile - Atto di Precetto notificato da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit già Eni gas e luce S.p.A. - Conferimento incarico legale all'Avv. Girolamo Rubino –

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatori senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la deliberazione n° 36 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2022 e Pluriennale 2023-2024, successivamente approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n° 4625 del 04/11/2022;

PREMESSO che, con delibera n° 49 del 12/09/2022, questa Amministrazione, ha determinato di proporre impugnazione, avanti la Corte di Appello del Tribunale di Milano, avverso la Sentenza n° 5144/2022 del tribunale di Milano, Sez. XI civile – Controversia R.G. n° 14797/2018 – con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di “chiamata in causa del terzo” formulata da ENI Gas e Luce

S.p.a. e SACE FCT S.p.a., e condannato il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in solido con il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento al pagamento della somma di € 1.250.759,94 in favore di Eni Gas e Luce S.p.a. e della somma di € 1.267.338,36 in favore di Sace Fct S.p.a., oltre, per entrambe, gli interessi legali dalla data di sentenza al saldo, conferendo, all'uopo, apposito incarico di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Girolamo Rubino con studio in Palermo, Via Oberdan n° 5;

VISTO l'atto di precetto, notificato a questo Ente in data 10/11/2022 e registrato in pari data al prot. n° 13249, con il quale l'Avv. Marcello Cappello, legale di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit già Eni gas e luce S.p.A., intima il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, dell'importo complessivo pari ad €. 1.287.785,71, oltre agli interessi legali al saldo, dalla sentenza sopra citata, ed oltre la tassa di registro della sentenza ed alle successive occorrente spese;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno proporre opposizione al predetto atto di precetto, nominando, all'uopo, un legale;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012;

VISTO l'art. 17 comma del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi legali elencati alla lettera d), includendovi, sia la rappresentanza legale sia la consulenza legale, a prescindere dalla natura isolata o sistematica dell'attività difensiva;

VISTO l'art 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii applicabile ai contratti esclusi, in base al quale l'affidamento avviene *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018;

VISTE le Linee guida n. 12 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 che forniscono chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice Appalti;

CONSIDERATO che l'ANAC, con le citate Linee Guida, aderisce all'impostazione da ultimo assunta dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 03/08/2018, in base alla quale l'affidamento dell'incarico conferito ad hoc, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 comma 1 lettera d) del Codice appalti e pertanto escluso dall'applicazione del Codice degli appalti, ma non estraneo al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del codice medesimo;

VISTA la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06 giugno 2019 (C264/2018) laddove si precisa in via definitiva, che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale, ai sensi dell'art. 10 lettera d) I, II della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 lettera d) del codice dei contratti pubblici, in quanto diversi da ogni altro contratto e ciò in quanto le prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"*, ricollegando

pertanto all'*intuitu personae* la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente ed avvocato pur nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e purché le scelte dell'amministrazione siano verificabili sotto il profilo della congruità attraverso un'azione amministrativa procedimentalizzata, come affermato nel parere del consiglio di stato 2017/2018;

CONSIDERATA la necessità del rispetto, anche in sede di conferimento del singolo incarico legale, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità che devono informare l'affidamento dei contratti pubblici, per quanto esclusi,

VISTO l'atto di indirizzo per gli Assessorati e gli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione di servizi professionali ed equo compenso giusta deliberazione di G.R. n. 301 del 28/08/2018;

CONSIDERATO che la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali;

ESAMINATI curricula disponibili agli atti e considerata la competenza professionale specifica al contenzioso in questione;

RAVVISATA la necessità in considerazione degli interessi che sottendono il relativo giudizio di garantire la migliore difesa all'Ente individuando per il conferimento dell'incarico un professionista in possesso di elevata specializzazione ed esperienza maturata con riferimento allo specifico oggetto del contenzioso instaurando;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13481 del 18/11/2022 l'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, con studio in Via Oberdan n° 5, in possesso delle richieste competenze, è stato invitato a rimettere apposito preventivo di massima per il conferimento dell'incarico in argomento, applicando onorari ridotti rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii;

ACQUISITO con nota prot. n° 13504 del 18/11/2022 il preventivo di massima trasmesso dall'Avvocato Girolamo Rubino, il cui compenso richiesto ammonta ad € 13.184,63 di cui € 9.036,01 per onorario, € 1.355,40 per spese generali, € 415,66 per CPA 4%, € 2.377,56 per IVA al 22%, a detrarre la ritenuta d'acconto pari ad €. 2.078,28;

CONSIDERATO che a seguito di successiva comunicazione intrattenuta, per le vie brevi, dal predetto legale con questa Amministrazione, lo stesso ha accordato un abbattimento del 20% dell'importo del compenso richiesto con il preventivo sopra citato;

RITENUTO, pertanto, di dovere affidare all'Avv. Girolamo Rubino, l'incarico legale de quo, per l'importo complessivo pari ad € 10.547,69, di cui € 7.228,81 per onorario, € 1.084,32 per spese generali, € 332,52 per CPA 4% ed € 1.902,04 per IVA al 22%, a detrarre la ritenuta d'acconto pari ad €. 1.662,62;

In conformità alle premesse,



PROPONE DI DELIBERARE

1. di proporre opposizione all'atto di precetto, notificato a questo Ente in data 10/11/2022 e registrato in pari data al prot. n° 13249, dall'Avv. Marcello Cappello, legale di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit già Eni gas e luce S.p.A., dettagliatamente illustrato in premessa;
2. di conferire, all'uopo, all'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, con studio in Via Oberdan n° 5 - Palermo, l'incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Amministrazione nel procedimento in questione presso il Tribunale Ordinario di Milano, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge, mediante rilascio di procura "ad litem";
3. di stabilire che il compenso professionale per la rappresentanza e la difesa del Consorzio nel giudizio de quo, ammonta ad € 10.547,69, di cui € 7.228.81 per onorario, € 1.084,32 per spese generali, € 332,52 per CPA 4% ed € 1.902.04 per IVA al 22%, a detrarre la ritenuta d'acconto pari ad €. 1.662,62;
4. impegnare la somma omnicomprensiva di € 10.547,69 imputando la spesa al Cap. U000150 "Spese legali e notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio finanziario in corso;
5. di approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico.



IL PROPONENTE
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n° 13510 del 18/11/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (comprensivo di IVA e CPA)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
			U000150		€. 10.547,69			



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Dott. Leonardo Mulè)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, n° 13510 del 18/11/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Palermo, 18/11/2022



Il Vice Direttore Generale
(Ing. Pieralberto Guarino)